

Le Imprese di nuova costituzione come possono dimostrare il possesso del requisito di capacità economico finanziaria?

Le Imprese di recente costituzione possono fornire la prova della propria capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara secondo le prescrizioni dell'art. 86, comma 4 del D.lgs. 50/2016 che rinvia all'allegato XVII, parte I, di seguito riportato:

"Parte I: Capacità economica e finanziaria.

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. "

